

deliberazione n. 41

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE
4 GIUGNO 1996, N.18 PER GLI ANNI 2012 E 2013

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 2012, N. 72

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 38/11, a iniziativa della Giunta regionale: "Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1996, n.18 per gli anni 2012 e 2013" dando la parola al Consigliere di maggioranza Moreno Pieroni e al Consigliere di minoranza

Giancarlo D'Anna, relatori della V Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 26 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizioni di disabilità", il quale stabilisce che l'Assemblea legislativa regionale approvi i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa;

Ritenuto necessario procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996 nonché delle modalità di impiego delle risorse e dei tetti di spesa per gli anni 2012 e 2013;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali e del Dirigente della P.F. coordinamento delle politiche sociali e politiche per l'inclusione sociale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 dello Statuto regionale dalla Commissione assembleare competente in materia finanziaria;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 18/1996 per gli anni 2012 e 2013 nonché le modalità di impiego delle risorse e i tetti di spesa di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

PREMESSA

La l.r. 4 giugno 1996 n.18 e s.m.i. promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità. Attraverso questa normativa, la Regione ha inteso valorizzare tutte le iniziative volte all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei disabili nonché alla loro piena autonomia, sostenendo le spese dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane e delle famiglie, nell'ambito della programmazione degli Ambiti territoriali sociali. Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati e finanziati diversi interventi di cui, secondo i dati forniti dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità, hanno beneficiato un notevole numero di utenti (n. 6.691 nel 2003 fino a n. 7.572 nel 2010), coinvolgendo 179 Enti locali nel 2010.

Con il presente atto vengono definiti, per gli anni 2012 e 2013, i criteri per l'attuazione degli interventi in favore delle persone con disabilità, come di seguito enunciati.

A) INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Sono ammessi a finanziamento esclusivamente gli interventi previsti dai seguenti articoli della l.r. 18/96 e s.m.i.:

- a) Art. 12, comma 1, lettera a) – Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- b) Art. 12, comma 1, lettera c) – Progetti di integrazione e socializzazione;
- c) Art. 12, comma 1, lettera e) – Trasporto;
- d) Art. 12, comma 1, lettera f) – Ulteriori attività volte al conseguimento dell'integrazione sociale;
- e) Art. 13 - Centri socio educativi riabilitativi diurni;
- f) Art. 14, commi 2, 3 e 3 bis – Integrazione scolastica;
- g) Art. 16, comma 1, lettere b) e c) – Integrazione lavorativa;
- h) Art. 17, commi 1 e 2 – Tirocini e Borse lavoro;
- i) Art. 20, commi 1 e 2 – Barriere di comunicazione;
- j) Art. 21, comma 1, lettera b) - Ausili tecnici.

Gli interventi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare rivolta a persone con disabilità gravissima in attuazione della legge 162/1998 e all'articolo 13 bis - Strutture residenziali (COSER), vengono disciplinati e finanziati con separati atti della Giunta Regionale.

B) BENEFICIARI

Beneficiari degli interventi previsti dalla l.r. 18/1996 e s.m.i. sono le persone in situazione di disabilità così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria e che non abbiano compiuto 65 anni nell'anno di competenza dell'intervento.

I soggetti ultrasessantacinquenni beneficiano esclusivamente delle provvidenze previste agli articoli 12, comma 1, lettera e), 20 e 21, comma 1, lettera b) della l.r.18/1996.

Qualora trattasi di minori (che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno di competenza dell'intervento) la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area Vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della l.r. 20/2000. Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.

Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale. Tali soggetti usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste all'articolo 17, commi 1 e 2: Tirocini e Borse lavoro.

I benefici di cui alla l.r. 18/1996 e s.m.i. non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali ad eccezione di quelli previsti all'articolo 16, comma 1, lettera c) della medesima legge.

C) CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 12 - Integrazione sociale

Gli interventi previsti all'articolo 12 mirano a favorire la permanenza del disabile all'interno del proprio nucleo familiare e nel contempo ad offrirgli una serie di supporti e servizi che consentano un ottimale inserimento nel contesto sociale.

In riferimento a tali finalità si ammettono a finanziamento i seguenti interventi:

Articolo 12, comma 1, lettera a)

Assistenza domiciliare domestica

Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dai Comuni (singoli e associati) tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, cooperative, ecc.

La quantificazione oraria ammissibile, che è di 12 ore settimanali, tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità. Nel caso di soggetti in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992) il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 18 settimanali.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'assistente la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel Tariffario Regionale delle Cooperative Sociali vigente.

Assistenza educativa

Il servizio di assistenza educativa viene fornito esclusivamente dai Comuni (singoli e associati) tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, cooperative, ecc.

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei soggetti disabili in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR e i centri privati autorizzati e/o accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi della l.r. 20/2000, ritengono necessario l'intervento di un educatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità. Tale operatore, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo.

Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti sopra indicati è di 600 ore annue.

Il servizio di assistenza educativa può essere rivolto anche a quei disabili non riconosciuti in situazione di gravità per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR, i centri autorizzati e/o accreditati, in riferimento alla complessità della situazione e d'intesa con i servizi sociali territoriali, elaborano un progetto educativo personalizzato finalizzato a sostenere lo sviluppo e il potenziamento dell'abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di prerequisiti per l'integrazione lavorativa.

In tal caso il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto è di 250 ore annue.

Almeno ogni sei mesi l'Ente locale, l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta e l'educatore, a seconda dei casi, procedono alla verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel Tariffario Regionale delle Cooperative Sociali vigente.

Articolo 12, comma 1, lettera c)

Progetti di integrazione e socializzazione

L'integrazione del disabile nel contesto sociale è una tra le finalità principali da perseguire.

Vengono pertanto incentivate le iniziative realizzate presso i Centri Sociali di Aggregazione, ossia strutture sociali aperte alla collettività in cui il disabile possa vivere momenti di aggregazione comunque finalizzati a svilupparne l'autonomia e le potenzialità.

Nei centri di aggregazione i disabili in età evolutiva ed adulta svolgono una serie di attività di tipo ludico, ricreativo, espressivo ed artistico finalizzate ad arricchire il loro patrimonio di esperienze personali e, nel contempo, ad instaurare ed approfondire rapporti interpersonali.

L'inserimento nei centri di aggregazione deve avvenire sulla base del progetto educativo individualizzato la cui verifica è affidata all'Unità Multidisciplinare per l'età evolutiva e per l'età adulta oppure ai centri privati autorizzati e/o accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi della l.r. 20/2000.

In riferimento a tale intervento sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale educativo o di animazione messo a disposizione presso il centro per le specifiche attività in favore delle persone disabili che lo frequentano.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel Tariffario Regionale delle Cooperative Sociali vigente.

Articolo 12, comma 1, lettera e)

Trasporto

Ai Comuni (singoli e associati) è concesso il finanziamento per le spese di trasporto sostenute:

a) per attivare specifici servizi di trasporto individuale o collettivo, a seconda delle esigenze, con mezzi propri, convenzioni con auto pubbliche o con organizzazioni del settore privato sociale;

b) per servizi di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia (età 3-6 anni), la scuola secondaria di II grado, l'università e per la frequenza ai corsi di formazione professionale.

Vengono ammessi a contributo il costo del carburante, la prestazione effettuata dall'autista del mezzo e dall'assistente accompagnatore, qualora previsto.

Il tetto massimo di finanziamento in caso di trasporto effettuato dai Comuni, viene stabilito come segue:

- un contributo chilometrico a forfait di 0,35 centesimi quale rimborso per il costo carburante;

- un tetto massimo di costo orario per l'accompagnatore/assistente e l'autista, secondo quanto indicato per le specifiche figure nel Tariffario regionale delle Cooperative Sociali vigente.

E' ammessa a finanziamento anche la spesa per l'acquisto di pulmini attrezzati per il trasporto di disabili da parte dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale che gestiscono congiuntamente il servizio di trasporto.

La richiesta di contributo per l'acquisto del pulmino può essere ripresentata solo dopo quattro anni dall'intervento precedentemente finanziato.

Si individua un tetto di costo massimo convenzionale omnicomprensivo ammissibile di euro 50.000,00.

Vengono parimenti ammesse a finanziamento le spese per il trasporto qualora sia svolto dalla famiglia o dallo stesso disabile con propri mezzi o con mezzi pubblici, esclusivamente per le seguenti tipologie:

a) trasporto per sedute di riabilitazione presso servizi sanitari delle Aree Vaste dell'ASUR oppure presso centri privati autorizzati e accreditati dal servizio sanitario nazionale e altre tipologie di interventi comunque prescritti da specialisti del servizio sanitario nazionale;

b) visite specialistiche fuori comune o fuori Regione;

c) frequenza al Centro Sociale di Aggregazione e al Centro Socio-Educativo Riabilitativo diurno; in riferimento a quest'ultimo, solo nel caso in cui il trasporto non sia compreso nelle prestazioni garantite dal Centro stesso.

Il tetto massimo di finanziamento in caso di trasporto effettuato dalla famiglia (o dallo stesso disabile), viene stabilito come segue:

- un chilometraggio massimo annuo ammissibile a contributo di km 15.000 e un tetto massimo di ore di accompagnamento, qualora previste, di n. 375 ore annue qualora vengano percorsi km 15.000;

- un contributo chilometrico a forfait di 0,35 centesimi quale rimborso per il costo carburante;

- un tetto massimo convenzionale di costo orario per l'accompagnatore, di euro 9,80.

In caso di trasporto con mezzi pubblici viene ammesso a finanziamento il costo orario per l'accompagnatore.

Il chilometraggio nonché la spesa per l'accompagnatore si conteggiano esclusivamente per il tempo della durata del trasporto del disabile; il tempo della sosta non va conteggiato.

Articolo 12, comma 1, lettera f)

Ulteriori attività volte al conseguimento dell'integrazione sociale

La Regione intende procedere al finanziamento di attività che rispondano a specifiche esigenze, volte all'integrazione e alla socializzazione delle persone con disabilità, attraverso un contributo sulla spesa annua sostenuta dalla famiglia o dal disabile.

L'opportunità di tale intervento dovrà essere valutata dall'Ente locale, su prescrizione del medico specialista competente che dichiari la validità del trattamento ai fini terapeutici.

Il finanziamento verrà concesso su una spesa annua minima di euro 500,00 sotto la quale non verrà riconosciuto nessun contributo.

Per gli anni 2012 e 2013 non si procede al finanziamento di progetti pilota, in quanto si ritiene opportuno mantenere e/o potenziare gli interventi già in atto.

Articolo 13

Centri Socio-Educativi-Riabilitativi diurni

Il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo diurno (CSER) è rivolto a soggetti disabili con notevole compromissione delle autonomie funzionali che hanno adempiuto l'obbligo scolastico.

Per quanto attiene il funzionamento del CSER si rimanda alle disposizioni di cui alla l.r. 20/2002 ed al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

La Regione concorre al finanziamento delle seguenti spese relative unicamente ai servizi autorizzati ai sensi della l.r. 20/2002 e regolamenti attuativi ad esclusione dei Centri diurni fuori regione:

- spese per il personale (tetto massimo di costo orario secondo quanto indicato per le specifiche figure nel Tariffario regionale delle Cooperative Sociali vigente):

a) coordinatore: la Regione contribuisce al finanziamento del coordinamento nella misura massima di 1 ora settimanale per utente e comunque fino ad un massimo di 15 ore settimanali per struttura;

b) educatori;

c) esperti di laboratorio (per i quali si ammette a finanziamento un monte ore settimanale non superiore a 10 ore);

d) Operatori Socio-Sanitari (OSS).

- spese per l'acquisto di attrezzature e materiale strettamente necessario allo svolgimento delle attività del Centro, per un tetto massimo di spesa convenzionale di euro 500,00 annuo per ogni utente disabile;

- spese di gestione relative esclusivamente a: acqua, luce, riscaldamento e piccola manutenzione ordinaria, per un tetto massimo di spesa convenzionale di euro 500,00 annuo per ogni utente disabile.

Per quello che concerne le spese per il personale, viene fissato un tetto massimo di spesa ammissibile di euro 16.000,00 per utente e di euro 12.000,00 nel caso di utenti non riconosciuti in condizione di gravità.

Nel caso di CSER a titolarità pubblica, la richiesta di finanziamento deve essere presentata unicamente dall'Ente locale dove ha sede il Centro (anche per gli utenti residenti in altri Comuni) fatta eccezione nel caso di utenti che frequentano strutture fuori regione.

Nel caso, invece, di CSER a titolarità privata, la richiesta di finanziamento deve essere presentata dai singoli Comuni di residenza degli utenti frequentanti il Centro.

Articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis

Integrazione scolastica

Per favorire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di disabilità, la Regione incentiva gli interventi di integrazione scolastica presso i nidi d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni), le scuole dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale e statale, le scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado, nonché gli stage formativi mediante l'affiancamento di specifiche figure professionali.

Nido d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni)

Sono ammesse a finanziamento le spese che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sostengono per l'assegnazione di operatori-educatori specializzati presso il nido d'infanzia.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto disabile inserito presso il nido d'infanzia, è di 880 ore annue (20 ore settimanali per 44 settimane, tenuto conto dei periodi di chiusura del nido),

elevabili a 1.320 ore annue (30 ore settimanali per 44 settimane), qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Scuola dell'infanzia comunale (3-6 anni)

Sono ammesse a finanziamento le spese che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative che affiancano ciascun soggetto disabile.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 720 ore annue (20 ore settimanali per 36 settimane), elevabili a 1.080 ore annue (30 ore settimanali per 36 settimane) qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Si specifica, al riguardo, che per scuola dell'infanzia a gestione comunale si intende quella che, autonomamente, l'ente locale ha istituito e il cui personale docente specializzato è pagato dallo stesso ente locale.

Scuola dell'infanzia statale (3-6 anni), Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado

Sono ammesse a finanziamento le spese che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative.

Il contributo viene concesso per l'alunno disabile che non abbia superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 432 ore annue (12 ore settimanali per 36 settimane). Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue (18 ore settimanali per 36 settimane).

Gli interventi suddetti non devono essere considerati sostitutivi né alternativi alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, bensì integrativi delle stesse e quantificati caso per caso dalle UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.

Relativamente agli operatori con funzioni educative i requisiti sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 1/2004 come modificato con regolamento regionale 3/2006.

Per quanto riguarda il costo delle figure sopraindicate la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel Tariffario Regionale delle Cooperative Sociali vigente.

Stage formativi

Al fine di incentivare percorsi di transizione scuola-lavoro vengono finanziati stage formativi per la cui attivazione e regolamentazione si rimanda alla DGR n.1256 del 29.09.2008.

Viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che affianca l'alunno disabile durante lo stage.

Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 416 ore annue (8 ore settimanali per 52 settimane). Se il tutor è identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico, tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta in orario scolastico.

Articolo 16, comma 1, lettere b) e c)

Integrazione lavorativa

Le provvidenze economiche di cui alle lettere b) e c) sono concesse per non più di due anni consecutivi a favore del medesimo soggetto che svolge la propria attività in proprio, tramite il telelavoro o che è inserito presso la medesima azienda.

Articolo 17, commi 1 e 2

Tirocini e borse lavoro

La Regione concorre al finanziamento di tirocini e borse-lavoro in favore di Enti locali, singoli e associati, e di Comunità Montane, volti all'integrazione sociale e professionale della persona in situazione di disabilità presso Enti Pubblici e Privati contribuendo al sussidio mensile concesso al disabile. Tale sussidio ha un valore esclusivamente di tipo educativo quale rafforzamento della diligenza che il disabile pone nell'integrarsi nel contesto sociale e non deve essere inteso come un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione.

- Tirocini

I tirocini, finalizzati all'assunzione di persone disabili, sono attivati e regolamentati dalla DGR n.1256 del 29.09.2008 a cui si rimanda.

La Regione contribuisce al sussidio mensile spettante al disabile su un tetto massimo ammissibile così distinto:

- 1) euro 154,00 mensili per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento);
- 2) euro 309,00 mensili per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge.

- Borse lavoro

Le borse lavoro sono rivolte a quei disabili che hanno concluso l'iter di istruzione e formazione per i quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite percorsi di tirocinio, di cui sopra.

Le borse lavoro, per la cui attuazione e regolamentazione si rimanda alla D.G.R. n. 1256 del 29.09.2008, si dividono in:

a) Borse lavoro socio-assistenziali:

La Regione contribuisce al sussidio mensile spettante al disabile su un tetto massimo ammissibile così distinto:

- 1) euro 103,00 mensili per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento);
- 2) euro 206,00 mensili per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge.

b) Borse di pre-inserimento lavorativo

La Regione contribuisce al sussidio mensile spettante al disabile su un tetto massimo ammissibile così distinto:

- 1) euro 154,00 mensili per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento);
- 2) euro 309,00 mensili per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge.

Nel caso di tirocini e di borse di preinserimento lavorativo svolti esclusivamente presso aziende private, qualora l'UMEA o il DSM lo ritenga indispensabile, l'Ente locale può disporre l'affiancamento da parte di un educatore con funzioni di tutor, per un massimo di 8 ore settimanali, per le quali è assicurato un contributo regionale.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel Tariffario Regionale delle Cooperative Sociali vigente.

Almeno ogni sei mesi gli organismi sopra citati, a seconda dei casi, procedono alla verifica del lavoro svolto dall'educatore e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.

Articolo 20, commi 1 e 2

Barriere di comunicazione

Al fine di concorrere all'eliminazione delle barriere di comunicazione, la Regione finanzia esclusivamente interventi che prevedono servizi di accompagnamento per i non vedenti e di interpretariato per non udenti.

Per quanto riguarda il costo degli accompagnatori e degli interpreti, la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel Tariffario Regionale delle Cooperative Sociali vigente rispettivamente per le figure di assistente e di educatore.

Articolo 21, comma 1, lettera b)

Ausili tecnici

E' ammessa a finanziamento la spesa necessaria per l'acquisto di un idoneo mezzo, appositamente attrezzato, per il trasporto del disabile motorio gravissimo che a causa della sua patologia non può essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale. Tale condizione deve essere accertata da un medico specialista della competente Area Vasta dell'ASUR o di un centro privato autorizzato.

Si individua un tetto massimo convenzionale di costo onnicomprensivo ammissibile di euro 25.000,00 per l'acquisto del mezzo attrezzato completo di elevatore e degli altri eventuali ausili necessari.

E' inoltre ammessa a finanziamento la spesa per l'installazione di ausili tecnici (sedile girevole, cinghie regolabili speciali, maniglie adattate, ecc.) su un'autovettura normale guidata da terzi, che consentano al disabile motorio di essere trasportato in situazione di comfort e sicurezza.

Non si fissa un tetto di spesa per quanto riguarda l'acquisto dei soli ausili da installare nell'autovettura normale che trasporta il disabile.

D) MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Il fondo regionale è ripartito, in primis, tra gli interventi che prevedono una percentuale fissa di finanziamento rispetto alle spese realmente sostenute e rendicontate. La parte residua del fondo viene ridistribuita tra i restanti interventi a percentuale variabile, la quale (sia per piani singoli che per quelli associati) viene calcolata in maniera proporzionale rispetto alle spese realmente sostenute e rendicontate.

Di seguito, sono indicati gli interventi a percentuale fissa o variabile.

- a) Articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare domestica ed educativa: contributo a percentuale variabile calcolato sulla base della somma ammessa a finanziamento;
- b) Articolo 12, comma 1, lettera c) – Progetti di integrazione e socializzazione: contributo a percentuale variabile calcolato sulla base della somma ammessa a finanziamento;
- c) Articolo 12, comma 1, lettera e) – Trasporto: contributo a percentuale variabile calcolato sulla base della somma ammessa a finanziamento per tutte le tipologie di trasporto,

fatta eccezione per il servizio di trasporto degli utenti frequentanti la scuola secondaria di II grado e per l'acquisto di pulmini attrezzati, per i quali il contributo viene calcolato applicando la percentuale fissa del 40%;

- d) Articolo 12, comma 1, lettera f) – Ulteriori attività volte al conseguimento dell'integrazione sociale: contributo a percentuale variabile calcolato sulla base della somma ammessa a finanziamento;
- e) Articolo 13 - Centri socio educativi riabilitativi diurni: il contributo viene calcolato applicando la percentuale fissa del 50% della somma ammessa a finanziamento per il personale e applicando la percentuale variabile per l'acquisto di attrezzature e materiali e per le spese di gestione;
- f) Articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis – Integrazione scolastica: contributo a percentuale variabile calcolato sulla base della somma ammessa a finanziamento per tutti gli ordini e gradi di scuola fatta eccezione per l'integrazione scolastica presso la scuola secondaria di II grado per la quale il contributo viene calcolato applicando la percentuale fissa del 40%;
- g) Articolo 16, comma 1, lettere b) e c) – Integrazione lavorativa: contributo a percentuale variabile calcolato sulla base della somma ammessa a finanziamento;
- h) Articolo 17, comma 1 – Tirocini: il contributo viene calcolato applicando la percentuale fissa del 60% della somma ammessa a finanziamento nel caso di tirocini realizzati presso enti pubblici e dell'80% nel caso di tirocini realizzati presso enti privati mentre per la figura del tutor, qualora prevista, si applica la percentuale variabile;
- i) Articolo 17, comma 2 – Borse lavoro: il contributo viene calcolato applicando la percentuale fissa del 60% della somma ammessa a finanziamento nel caso di borse lavoro realizzate presso enti pubblici e dell'80% nel caso di borse lavoro realizzate presso enti privati mentre per la figura del tutor, qualora prevista, si applica la percentuale variabile;
- j) Articolo 20, commi 1 e 2 – Barriere di comunicazione: contributo a percentuale variabile calcolato sulla base della somma ammessa a finanziamento;
- k) Articolo 21, comma 1, lettera b) Ausili tecnici: contributo a percentuale variabile calcolato sulla base della somma ammessa a finanziamento.

Al fine di favorire l'associazionismo tra enti locali, quale strumento che consente una migliore organizzazione e gestione dei servizi nonché una razionalizzazione delle risorse, la Regione riconosce agli interventi (per i quali è prevista una percentuale variabile di finanziamento) realizzati in forma associata, un contributo maggiorato dell'80% e comunque sino alla concorrenza massima di contributo pari al 90% della spesa ammessa.

La maggiorazione non viene applicata nei sotto elencati interventi per i quali i Comuni dell'ambito non assumono una funzione gestionale diretta:

- 1) articolo 12, comma 1, lettera e) - Trasporto svolto da disabile o da un familiare;
- 2) articolo 21, comma 1, lettere b) - Acquisto di idonei mezzi attrezzati e di ausili tecnici da installare nell'auto che trasporta il disabile.

E) TEMPI E MODALITA' PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I tempi e le modalità per la presentazione dei rendiconti nonché per la liquidazione ed erogazione dei contributi relativi agli interventi di cui alla l.r. 18/96 e s.m.i., sono fissati con successivo Decreto del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l'Inclusione Sociale, nel rispetto del comma 3 dell'articolo 26 della legge medesima.